

Roma, 18 aprile 2024

Prot. N. 76/2024/SG

*Ai Segretari Generali Regionali e
Territoriali*

Oggetto: DDL AC 1752 - Conversione in legge del decreto legge 19/2024 cd “PNRR quater”

Care colleghe e cari colleghi,

in data odierna la Camera ha votato la fiducia sul testo del disegno di legge AC 1752 recante “Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

Il provvedimento verrà ora incardinato in Senato per l’approvazione finale entro il 1 maggio p.v. In attesa che termini l’iter legislativo vi segnaliamo alcune modifiche approvate in Commissione Bilancio della Camera di interesse per i settori che rappresentiamo.

SANITÀ

Riteniamo che la legge di conversione in oggetto, con gli emendamenti approvati e di seguito commentati, abbia introdotto modifiche importanti per la tenuta del Servizio sanitario nazionale, che opera da anni in condizioni di gravissima carenza di organico e che, per fare fronte alle esigenze dei cittadini e all’erogazione puntuale dei livelli essenziali di assistenza, è costretto a ricorrere ad estenuanti turni lavorativi che gravano sulla salute ed anche sulla vita privata degli operatori sanitari. Da anni denunciavamo tali criticità, chiedendo ai vari governi in ogni occasione, sia nelle piazze sia nelle opportune sedi, la necessità di rifinanziare la sanità pubblica al fine di strutturare piani assunzionali adeguati a soddisfare la domanda sanitaria della popolazione. Ad oggi, le risposte ricevute sono state sempre parziali e perciò continueremo a sollevare la questione della carenza degli organici negli ospedali italiani fino a quando non vedremo messe in campo azioni concrete. Giudichiamo positivamente le modifiche apportate al decreto di conversione in legge del DL PNRR, di seguito commentate, le quali ampliano le maglie per il ricorso ai rapporti di lavoro flessibili e prorogano la normativa in materia di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia, ma siamo ancora di fronte a risposte incomplete e non sufficienti. Chiediamo l’abolizione dei tetti di spesa, per permettere agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale il pieno utilizzo dei fondi per la spesa del personale. Chiediamo piani assunzionali equiparati agli effettivi bisogni dei cittadini, che non possono prescindere ovviamente da un adeguato finanziamento della sanità pubblica in legge di bilancio. Chiediamo, infine, un riconoscimento giuridico-economico per tutti gli operatori sanitari che sia in grado di avvicinarli alle medie retributive europee, onde

evitare la fuga di professionisti dal SSN e il rispetto della tutela della salute come previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Proroga normativa stabilizzazioni per il personale sanitario e sociosanitario
(art. 8, comma 2-bis)

L'art. 8, comma 2-bis, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di stabilizzare il personale che ha prestato servizio presso gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza da COVID-19 e pospone dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la maturazione dei requisiti utili alla stabilizzazione, come disposto dall'art. 1, comma 268, lett. b), della l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Dunque, fino al 31 dicembre 2025, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Si ricorda che i soggetti interessati devono essere stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali oppure possono aver ricevuto un incarico individuale a tempo determinato ai sensi dell'art. 2-ter del Dl. 18/2020.

Incremento ricorso ai rapporti di lavoro flessibili per gli enti del Ssn (art. 44-ter)

L'art. 44-ter modifica la disciplina limitativa delle spese delle amministrazioni pubbliche per l'avvalimento di personale assunto con contratti di lavoro flessibili (art. 9, co. 28, del Dl. 78/2010) prevedendo la possibilità per enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di ricorrervi con una percentuale maggiore rispetto alle altre amministrazioni ovvero fino al doppio della spesa sostenuta per la medesima finalità nel 2009 (anziché fino al 50% della spesa per le medesime finalità sostenuta nel 2009).

Nello specifico, le spese per il personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio non possono essere superiori al 50 per cento delle spese sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. La novella in oggetto prevede che tale limitazione non si applichi alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario, nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Viene specificato, inoltre, che per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per assumere il personale sanitario appartenente ai profili di cui sopra non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. In secondo luogo, viene stabilito che per gli enti del SSN il limite di spesa in questione opera a livello regionale e che le regioni indirizzano e coordinano conseguentemente la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale

FUNZIONI LOCALI

Proroga graduatorie personale educativo – scolastico (art. 15 bis)

L'articolo 15-bis, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, dispone l'utilizzo delle graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni fino all'anno scolastico 2026/2027. La norma consente l'utilizzo delle suddette graduatorie anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal ccnl Funzioni Locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Fino al 31 dicembre 2027 la spesa per contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. n 78/2010, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Dirigenza enti locali (art. 8 comma 7 bis)

L'art. 8 comma 7-bis, limitatamente all'anno 2024, introduce la possibilità di derogare ai requisiti inerenti all'anzianità di servizio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, richiesti per l'assunzione con incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del Tuel. In particolare, la norma consente che nell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano essere derogati i requisiti di anzianità di servizio richiesti ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni per l'accesso al concorso per dirigente di seconda fascia bandito dalle singole amministrazioni ovvero al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell'Amministrazione (almeno cinque anni di anzianità per coloro che sono in possesso del titolo di laurea e almeno tre anni per i dipendenti di ruolo in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione). Rimangono fermi i requisiti del possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico e i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

FUNZIONI CENTRALI

Disposizioni relative a comandi e distacchi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 37 bis comma 3)

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unità di Missione PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l'art. 37 bis comma 3 dispone che, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco presso il MIMIT da parte del personale non dirigenziale appartenente al Comparto Funzioni Centrali, non trova applicazione il limite di cui all'art. 30, comma 1-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego). La norma citata prevede che per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti e delle aziende e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità.

SETTORE PRIVATO

Disposizioni in materia di appalti (art. 29 comma 1 bis)

L'articolo 29, reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, l'art. 29 comma 1 bis intervenendo in materia di trattamento economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto prevede che a tale personale spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.

Si prevede inoltre che la responsabilità solidale - in base alla quale il committente imprenditore, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori - si applichi anche nei casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli


All_ DDL AC 1752